

COPIA DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE MANSUTTI ONLUS

(istituita in data 23 Novembre 2004)

Statuto della
"FONDAZIONE MANSUTTI - Onlus"
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(d.lgs. 4.12.1997 n. 460)

1 - **sede** - La Fondazione ha sede in Milano, ed opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

2 - **durata** - La Fondazione ha durata indeterminata.

3.1 - **scopo** - La Fondazione si prefigge esclusivamente finalità di solidarietà sociale come definite all'art.10 D.Lgs.460/1997, ed opera specificamente nei campi della tutela, della promozione e della valorizzazione di cose d'interesse artistico e storico, con particolare riferimento alle biblioteche; essa è aconfessionale e non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha lo scopo di conservare, tutelare, promuovere, valorizzare e divulgare il patrimonio librario ed archivistico di interesse storico a partire dal XV secolo relativo alla storia delle assicurazioni, mediante :

- la gestione della Biblioteca Mansutti, che conserva libri antichi, fondi archivistici e materiale storico inerente il settore assicurativo dal punto di vista economico, sociale, giuridico, statistico e di costume, dalle origini all'epoca moderna, e
- la costituzione, conservazione e gestione di altre biblioteche ed archivi.

3.2 - **attività** - La Fondazione si prefigge, inoltre, di costituire un punto di riferimento per l'analisi e la ricerca sulla storia e sull'economia dell'assicurazione in Italia e nelle altre nazioni che hanno significative esperienze storiche sull'argomento.

La Fondazione fa riferimento a soggetti ed a Istituti locali, nazionali e internazionali che presentano analoghe ispirazioni e finalità : potrà pertanto perseguire lo scopo sociale anche

- aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti;
- stipulando accordi con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati dal precedente art.3.1;
- favorendo rapporti con altre analoghe istituzioni, università, centri di ricerca in analoghe materie in Italia e all'estero.

In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà svolgere attività ed assumere iniziative strumentali, connesse ed

accessorie per natura a quelle sopra elencate (venendo comunque escluse quelle attività che comportino assunzione di qualifica di ente commerciale), come :

- a. mettere a disposizione il proprio patrimonio librario e archivistico in modo da fornire un valido supporto per gli studiosi della storia e dell'economia del settore assicurativo;
- b. curare l'attività editoriale, anche attraverso la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie e l'edizione di opere di terzi;
- c. realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- d. stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo 3.

La fondazione si preclude comunque lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui al precedente art.3.1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali.

4.1 - Patrimonio - Il patrimonio è costituito:

- dalle dotazioni iniziali dei Fondatori, quali risultano dall'atto costitutivo e dai successivi atti di dotazione e di ammissione;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni, erogazioni, contributi, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati al raggiungimento dei fini previsti dai Fondatori;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai proventi delle proprie attività che il Presidente abbia deciso di destinare ad incremento del patrimonio.

4.2 - Fondo di gestione - Il fondo di gestione della

Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori, dai Benemeriti e dagli Aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.3 - Esercizio finanziario - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio (da sottoporsi, ove nominato, al Collegio dei Revisori dei Conti).

4.4 - Distribuzione di fondi - Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e/o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5.1 - Benemeriti - La qualifica di Benemerito viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione a persone ed enti in considerazione dell'importanza delle loro elargizioni e/o dell'attività prestata in favore della Fondazione.

5.2 - Aderenti - La qualifica di Aderente viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione a persone ed enti che esprimono l'adesione agli scopi della Fondazione impegnandosi a sostenere l'attività della Fondazione e col versamento di una contribuzione annua (periodicamente determinata dal Consiglio di Amministrazione).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire diverse categorie di Aderenti, differenziate fra loro nella loro misura minima della contribuzione annua.

La qualifica di Aderente si perde automaticamente per effetto del mancato versamento per più di un anno della contribuzione stabilita.

6 - Organi - Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

L'assunzione di cariche nella Fondazione dà diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto; ove il Presidente lo ritenga opportuno, potranno essere riconosciuti a Consiglieri e/o revisori compensi nei limiti di legge.

7 - Presidente - Il Presidente della Fondazione è nominato nella persona dell'avv. Francesco Mansutti, vita sua natural durante.

Ove tale Presidente venga a mancare, gli subentrerà la persona designata dal medesimo avv. Francesco Mansutti.

Qualora la persona designata, per qualsiasi causa, non potesse o non volesse assumere la carica (e la designazione non provvedesse altrimenti), il nuovo Presidente sarà nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione della Mansutti s.p.a. o, in subordine, dai più prossimi discendenti in linea retta del Presidente (con parere unanime); in ulteriore mancanza (od in caso di disaccordo tra discendenti), dall'autorità di vigilanza ai sensi delle norme vigenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di amministrazione, eseguirne le deliberazioni ed esercitare i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

8.1 - Consiglio di Amministrazione - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri : il Presidente della Fondazione e due Consiglieri, nominati dal primo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi; i singoli Consiglieri sono rieleggibili. Ove durante la durata in carica del Consiglio uno dei Consiglieri venga a mancare, il presidente coopterà un nuovo consigliere, che rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

8.2 - Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

- determina le linee programmatiche e l'indirizzo generale delle attività istituzionali e vigila sul regolare andamento della Fondazione;
- approva, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e sulle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- istituisce commissioni e comitati per attività particolari della Fondazione, designandone i componenti e stabilendone i regolamenti;
- delibera (su proposta del Presidente) le modifiche dello statuto e le sottopone all'autorità per l'approvazione nei modi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più suoi membri, anche disgiuntamente tra loro; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

8.3 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata dagli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea; l'invio sarà indirizzato al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato all'uopo espressamente comunicato alla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica e il Presidente della Fondazione (ove sia rimasto in carica un solo Consigliere, a questi compete esclusivamente, sino alla ricostituzione del Consiglio, l'ordinaria amministrazione); le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale la deliberazione cui accede il voto del Presidente della Fondazione. Le delibere di modifica del presente statuto devono essere assunte con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

9 - Il collegio dei revisori - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri (di cui uno riceve la qualifica di Presidente del Collegio), tutti nominati dal Presidente della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 esercizi e possono essere riconfermati.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la deliberazione cui accede il voto del Presidente. I membri del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

10.1 - Comitato scientifico - Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Comitato Scientifico, composto da 5 a 9 membri (uno di essi è, di diritto, il Presidente della Fondazione), scelti tra esimi rappresentanti e studiosi delle scienze economiche ed assicurative e tra cultori ed esperti di opere librerie ed archivistiche di interesse storico, nonché tra altre personalità di spicco ritenute degne di farne parte.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha poteri consultivi. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione oppure da persona da lui designata.

10.2 - Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato:

- formula proposte sulle attività istituzionali della Fondazione;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

11 - scioglimento - Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi, o si verificassero le altre condizioni previste dalla legge, il Presidente devolgerà il patrimonio residuo, ai sensi del D.Lgs.460/1997, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l'autorità di vigilanza ai sensi delle norme vigenti.

12 - rinvio - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

F.to : Francesco Mansutti
Vittorio Sica - Carla Giglio
Francesco Saverio Russo

* * *